



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Al Ministero della difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.it

**Oggetto: parere in merito alla decorrenza del collocamento a riposo per
raggiunto limite ordinamentale di età**

Si fa riferimento al quesito posto con nota prot. 13425 del 14 febbraio 2024, acquisita in data 15 febbraio 2024 con protocollo DFP n. 11949, con la quale codesto Ministero rappresenta il caso di un dirigente, che, avendo già superato il limite ordinamentale dei 65 anni di età, maturerà il requisito contributivo per la pensione anticipata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, più la prevista finestra mobile, in data 04.07.2024. In particolare, si chiede se lo stesso dovrà essere collocato a riposo d'ufficio a decorrere dal 05.07.2024, o, in applicazione della norma contrattuale di cui all'articolo 39 del CCNL AREA I – Dirigenza (quadriennio normativo 2002/2005 – biennio economico 2002/2003), a far data dal 01.08.2024.

Come noto, l'articolo 24 del richiamato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone, al comma 10, che l'accesso alla pensione anticipata si consegue, a prescindere dall'età, maturando, per gli uomini, un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi e, per le donne, di 41 anni e 10 mesi. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi.

Il citato articolo 39 del CCNL Area I – Dirigenza – prescrive, al comma 1, che *“la cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo”*.

In proposito, si osserva che la circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019 ha precisato che per i dipendenti pubblici il termine di decorrenza risulta posto al giorno seguente il compimento del terzo mese dalla data di maturazione dei requisiti; tuttavia, qualora il dipendente pubblico sia iscritto ad una gestione INPS

lg



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

diversa da quelle "esclusive", il termine di decorrenza è posto al primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti¹.

Per quanto riguarda il collocamento a riposo, con la circolare n. 2 del 2015 del Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono state fornite dettagliate indicazioni sull'operatività di tale limite di età. A questo proposito, si rappresenta che il legislatore, all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha voluto sottolineare, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e "costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."

Peraltro, dal tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 39 del richiamato CCNL - il quale disciplina l'ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età" - sembrerebbe evincersi che il termine per la cessazione del rapporto di lavoro ivi indicato - vale a dire il "primo giorno del mese successivo" - operi con riferimento al caso in cui il collocamento a riposo d'ufficio sia disposto per avvenuta maturazione del diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata sia maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni - come nel caso di specie -, l'Amministrazione deve proseguire

¹ Cfr. il paragrafo 2 della circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019, nel quale si prevede che "i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti". Diversamente, "i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

il rapporto di lavoro fino alla decorrenza della finestra mobile trimestrale², e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge, in quanto finalizzata al conseguimento della prima decorrenza utile della pensione.

In conclusione, con riferimento al caso specifico, si ritiene che il dirigente in questione debba essere collocato a riposo il primo giorno successivo al compimento del terzo mese di finestra mobile e, dunque, con decorrenza dal 05.07.2024.

Il Direttore dell'Ufficio
Alfonso Migliore

² In questo senso, si veda il parere del Dipartimento della funzione pubblica DFP 14638 del 04/03/2021.